



**PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA**  
**CONCERNENTE IL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 36**  
**IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO**

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE**

Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (*“Attuazione dell’art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”*) costituisce l’oggetto del presente procedimento di consultazione pubblica, indetto dal Dipartimento per lo Sport allo scopo di acquisire commenti, osservazioni e proposte in merito alla disciplina contenuta nel suddetto atto normativo.

Il differimento dell’entrata in vigore di gran parte della nuove disposizioni al 1° gennaio 2023 consente a tutti i soggetti interessati di instaurare un confronto pubblico finalizzato ad apportare quelle modifiche e/o integrazioni che si renderanno eventualmente necessarie.

La scrivente associazione si occupa della tutela e della rappresentanza degli sportivi, in particolare di atleti, allenatori e istruttori e, in quanto tale, intende offrire il proprio contributo alla discussione in merito alla nuova disciplina del rapporto di lavoro sportivo e all’abolizione del vincolo per i giovani atleti dilettanti.

**SUL LAVORO SPORTIVO**

A parere della scrivente, **il riconoscimento giuridico della figura del lavoratore sportivo, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico dell’attività di riferimento, con la previsione delle necessarie tutele previdenziali e assistenziali, costituisce senza dubbio una novità positiva che si attendeva da anni.** La crisi innescata dalla pandemia ha acuito tutte le problematiche dei collaboratori sportivi, i quali hanno sempre operato **senza tutele e in una condizione di precarietà**, anche a causa dell’**abuso dell’istituto del compenso sportivo**

**dilettantistico ex art. 67, lett. m), TUIR**, molto spesso utilizzato per retribuire prestazioni che in realtà hanno vera e propria natura lavoristica e, quindi, dovrebbero avere tutt'altro tipo di inquadramento.

La collaborazione sportiva dilettantistica è stata - ed è tuttora - oggetto di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa il suo inquadramento sotto l'aspetto giuslavoristico. In merito, è necessario citare una recente **sentenza della Corte d'Appello di Genova - Sezione Lavoro**, che si è pronunciata in merito al lavoro sportivo dilettantistico. Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, una società sportiva dilettantistica aveva impugnato l'avviso di addebito emesso dall'INPS per il pagamento della contribuzione ex ENPALS relativa a novantasei collaboratori *“trovati in sede ispettiva a lavorare presso il centro sportivo, inquadrati con contratti di collaborazione sportiva ex art. 67, comma 1, lett. m) TUIR e svolgenti diverse attività”*.

Nella sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso della società, veniva rilevato che le prestazioni svolte avevano natura di ordinarie obbligazioni sinallagmatiche, che la società pubblicizzava la specializzazione dei propri collaboratori, che l'attività esercitata da quest'ultimi era caratterizzata da ripetitività, stabilità e sistematicità di comportamenti finalizzati ad erogare un servizio all'utenza del centro sportivo analogo a quello di una struttura sportiva a carattere commerciale e, infine, che i compensi erano determinati sulla base della tipologia del servizio, parametrati al grado di specializzazione dei collaboratori e computati sulla base delle ore di lavoro.

La società soccombente in primo grado era ricorsa in appello. La Corte, con la **sentenza n. 248/2020 del 09.02.2021**, nel confermare la pronuncia impugnata, ha effettuato un ragionamento che, a parere degli scriventi, analizza in maniera pressochè perfetta i contorni della disciplina dei compensi sportivi.

La Corte ha affermato che il regime fiscale di favore è subordinato al requisito soggettivo della finalità dilettantistica perseguita dall'ente erogante e al requisito oggettivo costituito dall'esercizio da parte dei collaboratori di **attività in modo non professionale**. In altre parole, *“non si deve trattare di lavoro”*. I giudici hanno sostenuto che *“per avere l'esonero fiscale e contributivo, il dilettantismo deve essere presente non solo in capo al soggetto che fruisce dei servizi della palestra, ma anche e soprattutto in capo agli istruttori ed a coloro che collaborano nella gestione del centro sportivo”*.

La Corte ha osservato altresì che *“gli enti dilettantistici organizzano l'attività sportiva a favore di soggetti dilettanti che intendono fare esercizio fisico; il diletto è dunque dell'utente che si avvale della struttura sportiva per fare o imparare uno sport, ma non dei collaboratori (istruttori e amministrativi) di cui l'ente si avvale per organizzare l'attività sportiva”*.

Dunque, per i giudicanti occorre verificare *case by case* il tipo di rapporto che si sia instaurato tra il collaboratore e il sodalizio, rimettendo al centro il **requisito della professionalità**. Pertanto, **se il collaboratore svolge la prestazione in maniera professionale, i compensi che percepisce costituiscono redditi da lavoro (subordinato o parasubordinato), in caso contrario essi configurano redditi diversi**. Secondo la Corte è, dunque, necessario spostare l'attenzione dalla natura dilettantistica delle attività offerte dalla società sportiva alla natura dilettantistica della collaborazione, che non necessariamente coincidono. **La collaborazione è di tipo dilettantistico quando non costituisce lavoro**: deve trattarsi di attività non inquadrabile nella nozione di mestiere nel suo differente atteggiarsi.

La Corte d'Appello di Genova ha affermato altresì che *“l'appassionato di sport che durante il proprio tempo libero allena un gruppo di sportivi dilettanti, se riceve per questa attività un compenso o un rimborso spese, percepisce un reddito diverso non assoggettato a contribuzione e, entro certi limiti, ad imposizione fiscale; ma ben diverso è il caso dell'istruttore di ginnastica che svolge questa attività di mestiere, i cui compensi sono redditi da lavoro da assoggettarsi a contribuzione”*. E ancora: *“Che tale debba essere il discrimen ai fini dell'assoggettamento a contribuzione è dimostrato dalle abnormi conseguenze che potrebbero derivare dall'impostazione prospettata dalla società oggi appellante: si pensi ad un istruttore diplomato che svolge in modo assolutamente professionale la sua attività a favore di più società sportive dilettantistiche percependo da ciascuna compensi inferiori alla soglia di imponibilità fiscale; ad accogliere la tesi difensiva dell'appellante, questo lavoratore si troverebbe ad essere totalmente scoperto da tutela assicurativa, in violazione dei fondamentali principi di universalità della tutela assistenziale”*.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche la **Corte d'Appello di Roma - Sezione Lavoro**, la quale, con una recentissima sentenza del 23.08.2021, ha escluso che la disciplina del compenso sportivo costituisca una fattispecie autonoma di lavoro sportivo dilettantistico. La Corte ha statuito che *“ciò che rileva ai fini dell'esonero dall'obbligo contributivo è che **l'attività svolta dall'atleta e/o dall'istruttore non abbia carattere professionale**, essendo l'intento del legislatore quello di favorire lo svolgimento di attività sportive per mere finalità ludiche e non anche imprenditoriali. Dunque, anche qualora il soggetto in favore del quale l'attività è resa non persegua fine di lucro, se l'atleta o l'istruttore esercitano professionalmente la loro attività, con inserimento stabile nella struttura organizzativa dell'associazione sportiva, prevale l'esigenza costituzionale di tutela del lavoro con conseguente persistenza dell'obbligo contributivo”*.

Le statuizioni di entrambe le Corti risultano totalmente condivisibili, poiché, tenendo conto di tutti gli interessi in gioco, cercano di trovare il giusto punto di equilibrio fra le specificità dello sport e la

tutela dei diritti di chi lavora in maniera professionale nel settore sportivo dilettantistico. **Chi svolge l'attività sportiva "di mestiere", seppur in un settore formalmente dilettantistico, deve essere inquadrato come lavoratore, contrariamente a chi, pur percependo un compenso, esercita attività sportiva in maniera non professionale**, avendo già una posizione lavorativa principale extra-sportiva. È altresì vero che spesso non è agevole individuare il discrimine fra le due figure, soprattutto se la legge non offre molte indicazioni in merito e tutto è lasciato alla qualificazione operata dalle parti o all'attività ermeneutica dei giudici.

La disciplina contenuta nel D.Lgs. 36/2021 dovrebbe, ad avviso di chi scrive, recepire tale orientamento, traducendolo in disposizioni normative, allo scopo di limitare il più possibile la discrezionalità delle parti nella scelta del tipo contrattuale. Il legislatore delegato ha scelto invece una strada diversa, considerando *"lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara"* che *"esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo"*, al di fuori delle prestazioni amatoriali. Pertanto, secondo la nuova disposizione, deve essere inquadrata in un rapporto di lavoro qualsiasi prestazione sportiva esercitata a fronte di un compenso economico percepito quale corrispettivo per l'attività svolta. In altre parole, nel caso in cui sussista tale rapporto sinallagmatico, la prestazione effettuata viene qualificata come lavoro.

A parere di chi scrive, invece, il *discrimen* che avrebbe dovuto essere tenuto maggiormente in considerazione dal legislatore delegato riguarda **l'esclusività o meno dello svolgimento di attività sportiva. Chi dispone di un'altra attività lavorativa principale, infatti, avrà sicuramente meno interesse, ad esempio, alla tutela previdenziale o ad altre garanzie tipiche del rapporto di lavoro, che comportano un aggravio di costi per i sodalizi e per tutto il comparto sportivo.**

Infatti, nel mondo degli operatori sportivi, l'elemento di differenziazione più rilevante è rappresentato proprio dall'esclusività o meno dell'esercizio di attività sportiva. In altre parole, **esistono soggetti che svolgono l'attività sportiva in via esclusiva, traendo dalla stessa l'unica fonte di reddito e altri, invece, che esercitano l'attività sportiva in via secondaria rispetto ad un'altra attività lavorativa extra-sportiva.**

**La riforma cancella di fatto la collaborazione sportiva così come oggi la conosciamo, introducendo un sistema in cui al lavoratore sportivo si contrappone l'amatore: *tertium non datur*. Probabilmente il legislatore delegato ha commesso l'errore di considerare attività lavorativa qualsiasi prestazione sportiva resa a fronte di un corrispettivo economico. In realtà, nel settore sportivo dilettantistico vi sono soggetti che percepiscono un compenso per l'attività svolta, che tuttavia non possiede i caratteri di un'effettiva prestazione lavorativa.** In questi casi,

lo sportivo dilettante è colui che svolge la sua attività lavorativa al di fuori dello sport e nel tempo libero, ad esempio, gioca o allena una squadra dilettantistica a fronte di un compenso erogato dalla società, ma che non è inquadrabile come reddito professionale. In altri termini, **quel soggetto non lavora nello sport**. Non svolge l'attività di allenatore o di atleta "per mestiere", in modo professionale. **Nello sport, come detto, non ogni prestazione retribuita costituisce un lavoro**.

**Diverso è il caso di chi, invece, svolge, ad esempio, l'attività di atleta in categorie apicali di settore formalmente dilettantistici o il mestiere di istruttore in palestre o piscine, avendo una specifica formazione tecnica e didattica alle spalle, svolgendo quell'attività, che costituisce a tutti gli effetti il suo vero lavoro, in maniera professionale. In questi casi pare corretto che la sua attività venga inquadrata come prestazione lavorativa, con il riconoscimento delle necessarie tutele anche dal punto di vista previdenziale e assistenziale.**

Con tutta probabilità è impossibile delineare una disciplina legislativa generale che possa adattarsi a tutte le situazioni, viste le varie sfumature che connotano i rapporti giuridici in ambito sportivo. Esistono, infatti, anche le **eccezioni alle regole generali**. Si pensi, ad esempio, allo studente universitario percettore del solo compenso sportivo che dovrebbe essere inquadrato come lavoratore con contribuzione "piena", quando in realtà la sua attività principale è costituita dallo studio e non dall'attività sportiva. Quindi non sempre chi non è titolare di altro reddito e posizione previdenziale può considerarsi un lavoratore esclusivo dello sport. Viceversa, vi sono soggetti che sono titolari di altro reddito di natura extra-sportiva che però costituisce un'attività secondaria rispetto a quella sportiva da considerarsi principale per impegno, entità del compenso e pregressa formazione professionale. Quindi non sempre l'attività sportiva è secondaria rispetto a quella extra-sportiva, anzi in alcuni casi costituisce quella principale e meriterebbe maggiori tutele e una posizione previdenziale "piena".

Di conseguenza, vista l'oggettiva impossibilità di delineare una disciplina generale che possa regolare tutti i rapporti giuridici in ambito sportivo nel settore dilettantistico, **sarebbe necessario prevedere un regime basato su un meccanismo di presunzioni**, che potrebbero essere superate con un diverso inquadramento operato dalle parti o, in caso di contenzioso, dalla magistratura. Si ritiene, infatti, che nell'ambito dei rapporti di lavoro in generale sia pressochè impossibile eliminare totalmente la possibilità che in alcuni casi la magistratura intervenga per stabilire il corretto inquadramento giuridico delle fattispecie.

Pertanto, ad avviso della scrivente, **dovrebbe essere mantenuta in vita l'attuale collaborazione sportiva dilettantistica**, così come l'inquadramento fiscale come "redditi diversi" per i compensi erogati per le prestazioni oggetti di tali rapporti, **applicandola, per presunzione ex lege, alle**

**prestazioni svolte da chi dispone di un'altra attività extra-sportiva, di studio (scuola superiore o università) o di lavoro.** In tali casi si presumerebbe per legge che l'attività sportiva non venga svolta in maniera professionale e, quindi, non costituisca il "lavoro" dell'operatore, ma abbia una natura meramente dilettantistica. Tale presunzione può essere superata dalle parti o, in caso di contenzioso, dalla magistratura, se lo sportivo esercita quell'attività di mestiere, nonostante, ad esempio, disponga di un'altra attività lavorativa extra-sportiva secondaria rispetto a quella sportiva, che per le effettive modalità di svolgimento, la formazione specifica dell'operatore e il compenso economico possiede tutti i connotati di una prestazione lavorativa. Nel caso di inquadramento come rapporto di lavoro si potrebbe prevedere un'aliquota previdenziale ridotta.

Al contrario, **per chi non disponesse di un'altra attività e svolgesse la prestazione sportiva in via esclusiva, occupandosi solo di sport e avendo una specifica formazione professionale, dovrebbe essere previsto in via presuntiva dalla legge l'inquadramento come lavoratore.** In particolare, si potrebbe prevedere *ex lege* la qualificazione del rapporto in lavoro subordinato "speciale" (sulla scorta di quanto previsto per il settore professionistico) oppure di collaborazione coordinata e continuativa sportiva. Si ritiene infatti che, per ciò che concerne tale ultima forma contrattuale - che in molti casi ben si adatti alle specificità del lavoro sportivo - **sarebbe opportuno mantenere in vita la disposizione del D.Lgs. 81/2015 che esclude le co.co.co. sportive eterodirette dalla disciplina del lavoro subordinato** (art. 2, comma 2, lett. d) D.lgs. 81/2015). In questo modo non si andrebbero ad aggravare di costi ulteriori prestazioni lavorative già comunque caratterizzate da una certa tutela (quella tipica, per l'appunto, delle co.co.co. "genuine"). Nel caso in cui si optasse per l'inquadramento presuntivo in co.co.co sportiva, la stessa potrebbe essere superata dalle parti o, in caso di contenzioso, dalla magistratura, nel caso in cui la prestazione presentasse tutti gli indici della subordinazione.

**Per i soggetti che esercitano l'attività sportiva in via esclusiva parrebbe opportuno che i contributi previdenziali vengano corrisposti per l'intero ammontare del reddito,** senza la previsione di alcuna soglia di esenzione, con il conseguente riconoscimento di tutte le relative tutele assistenziali (disoccupazione, maternità, malattia, ecc.). Di contro, sarebbe da confermare la soglia di esenzione fiscale fino ad €. 10.000.

Così facendo, tuttavia, potrebbe concretizzarsi il **rischio che i "collaboratori" vengano preferiti dalle società sportive rispetto ai "lavoratori"**, in quanto comporterebbero un costo del lavoro minore. Il problema potrebbe essere risolto grazie, innanzitutto, ad un **intervento dello Stato** per (almeno) i primi due anni di vigenza della nuova disciplina, volto al sostenimento dei costi previdenziali (esonero contributivo), in linea con quanto previsto nella Legge di Bilancio 2021. In

secondo luogo, si potrebbe prevedere un **meccanismo** basato sulla dimensione e sul fatturato delle società sportive, nonché del loro settore di attività (ovvero della disciplina sportiva di riferimento), **finalizzato ad inserire un obbligo di impiego, secondo determinate percentuali** (ad esempio, 70% - 80%), **di soggetti che esercitano l'attività sportiva in via esclusiva.**

In ogni caso, si ritiene che il regime appena esposto, fondato su un duplice meccanismo di presunzioni applicabili in base all'esclusività o meno dell'attività sportiva svolta dal prestatore, sia maggiormente rispettoso del concreto atteggiarsi dei rapporti in ambito sportivo e in linea con l'orientamento recentemente espresso dalle Sezioni Lavoro delle Corti d'Appello di Genova e di Roma.

Per quanto riguarda la figura della **prestazione amatoriale**, si evidenzia il **rischio che** la stessa, così come attualmente disciplinata, possa **essere utilizzata al di fuori dei presupposti previsti dalla legge per la sua applicazione (e quindi per retribuire prestazioni che in realtà hanno natura lavoristica), al solo fine di risparmiare sul costo del lavoro.** In altri termini, la prestazione amatoriale costituirebbe, come detto, quella **“zona grigia” in cui si potrebbero celare, dietro la formale veste di compensi occasionali e rimborsi forfettari, vere e proprie retribuzioni.** Così facendo, lo sforzo del legislatore di riconoscere giuridicamente la figura del lavoratore sportivo, col riconoscimento delle necessarie tutele costituzionali, sarebbe vanificato.

Appare chiaro ed evidente che la possibilità, prevista attualmente dall'art. 29 del D.lgs. 36/2021, di erogare premi e compensi occasionali, nonché rimborsi forfettari di spesa, costituirebbe una vera e propria **scappatoia per continuare ed erogare stipendi mascherati da rimborsi.** Stipendi che, invece, sottendono ad un vero e proprio rapporto di lavoro che, quindi, continuerebbe a non essere inquadrato nella maniera corretta, con buona pace delle tutele ai lavoratori.

Tuttavia, si ritiene che **se restasse in vigore l'attuale disciplina delle collaborazioni sportive dilettantistiche con la soglia di esenzione prevista, la prestazione amatoriale non avrebbe più ragione di esistere e, pertanto, dovrebbe essere eliminata.** In questo modo, verrebbero scongiurati tutti i problemi applicativi che il suddetto istituto potrebbe comportare.

**La riforma deve essere invece l'occasione, attesa da anni, per mettere fine all'ipocrisia degli stipendi mascherati da rimborsi, per dare il giusto ed effettivo inquadramento giuridico ai rapporti di lavoro sportivo.**

A parere della scrivente, la soluzione più equilibrata che tutelerebbe maggiormente i diversi interessi in gioco, sarebbe dunque quella di considerare lavoratore sportivo chi lavora a tutti gli effetti nello sport, cioè non dispone di un'altra attività né di lavoro né di studio, percependo un compenso per l'attività svolta in maniera professionale. Chi dispone di un'altra attività extra-sportiva - di studio o

di lavoro - non deve essere inquadrato come lavoratore, sebbene percepisca dei compensi. Ciò deve essere stabilito in via presuntiva, lasciando aperta la possibilità di superare la presunzione per salvaguardare le ipotesi minoritarie o eccezionali.

**Si ritiene che alla base della riforma del lavoro sportivo vi è l'intento, senz'altro meritorio, di riconoscere garanzie e tutele costituzionali a una categoria di lavoratori che finora ne era sprovvista e di superare, nella qualificazione dei rapporti di lavoro, la distinzione formale fra professionismo e dilettantismo.** Occorre, tuttavia, trovare il **giusto punto di equilibrio** fra la tutela dei "veri" lavoratori dello sport e le specificità del mondo sportivo.

### SUL VINCOLO SPORTIVO

A parere di chi scrive, merita un approfondimento anche la disposizione contenuta nell'**art. 31** del decreto in oggetto, relativa all'**abolizione del vincolo sportivo per i giovani dilettanti**. La sottoscritta Associazione si dichiara senz'altro favorevole a tale previsione, ritenendo l'istituto del vincolo **lesivo della libertà degli atleti, nonché contrario a numerose disposizioni di legge nazionali e internazionali**.

Il vincolo sportivo di durata indeterminata, o comunque irragionevolmente lunga, deve infatti ritenersi illegittimo, poiché **lede i diritti indisponibili degli atleti**, cagionando molteplici violazioni a diritti costituzionalmente garantiti. L'atleta dilettante, infatti, con la firma del "cartellino", si vincola a una società sportiva, accettando una **notevole compromissione della propria libertà contrattuale**, perché può svolgere la propria attività sportiva unicamente per detta società, che non solo sarà l'unica ad ottenerne le prestazioni sportive, ma che, salvo ipotesi limitate e marginali, avrà il diritto di decidere unilateralmente del suo trasferimento ad altro sodalizio.

Il giovane atleta dilettante è costretto a stipulare il vincolo e a devolvere irrevocabilmente la titolarità delle proprie prestazioni sportive alla società con la quale si tesserava, con conseguente **compressione involontaria** (nonostante il tesseramento appaia come una manifestazione di assenso e di autonomia negoziale) **della propria libertà agonistica**. In questo modo le società sportive hanno il potere di decidere unilateralmente del destino sportivo di un atleta. Il vincolo, inoltre, spesso legittima comportamenti vessatori e ricattatori da parte dei dirigenti nei confronti dei giovani atleti. In molti casi, per "liberarsi" da società poco trasparenti, i genitori degli atleti sono costretti a pagare di tasca loro il cartellino dei figli.



Molti interpreti ritengono il vincolo sportivo, stipulato dagli atleti per un tempo irragionevolmente lungo, **nullo di diritto ex art. 1418 c.c.**, perché contrastante con numerose norme imperative e di ordine pubblico, realizzando interessi immeritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico ex art. 1322, comma 2, c.c. In particolare, il vincolo cagionerebbe una **violazione**:

- a. **Del diritto di praticare liberamente e senza difficoltà l'attività sportiva agonistica**, sancito dai principi generali dell'ordinamento e rinvenibile positivamente nelle diverse libertà individuali e sociali stabilite dalla Costituzione, nonché dall'art. 1 l. 91/1981, secondo cui *“l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”*;
- b. **Della libertà di associazione, che comprende anche il diritto di dissociazione**, tutelato dall'art. 18 Cost., nonché dall'art. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con l. 848/1955) e dall'art. 22 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ratificato con l. 881/1977);
- c. **Del diritto**, che è espressione di un elementare principio dell'ordinamento liberale e democratico, **di recedere dall'associazione** qualora l'associato non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 24 c.c.;
- d. **Del diritto alla parità di trattamento**, tutelato dal principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 Cost., rispetto agli atleti professionisti, per i quali l'art. 16 l. 91/1981 ha disposto espressamente l'abolizione del vincolo sportivo, integrante letteralmente *“limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista”*;
- e. Del dovere imperante *erga omnes* di **assicurare “senza nessuna discriminazione il godimento delle libertà fondate su qualsiasi condizione personale”**, come certamente deve ritenersi quella dell'atleta minore non professionista, stabilito dall'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con l. 848/1955);
- f. Del principio, che deve caratterizzare gli statuti e i regolamenti federali, di *“partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale”* (art. 16, comma 1, d.lgs. 242/1999);
- g. Nel caso di atleta minore d'età, del diritto al gioco stabilito dall'art. 31 l. 176/1991 (l. di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20.11.1989), secondo cui il minore ha diritto *“di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale e artistica”*;

- h.** Ancora nel caso di atleta minore, dell'onere per il genitore di stipulare atti di straordinaria amministrazione con l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 322 c.c.

Anche l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità conferma quanto appena riportato. Infatti, è stato affermato che:

- a.** L'adesione ad un'associazione non riconosciuta comporta l'assoggettamento dell'aderente al relativo regolamento, con il limite derivante dal principio costituzionale della libertà di associazione, il quale implica la **nullità di clausole che escludano o rendano oneroso in modo abnorme il recesso** (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 5191/1991);
- b.** Il principio della libertà di associazione implica la libertà di recesso per qualunque tipo di associazione, come previsto dall'art. 20 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948, secondo il quale *"nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione"*, giacché la disciplina pattizia non può mai sopprimere il **diritto di dissociazione** o renderne oltremodo ostico l'esercizio con modalità oggettivamente coercitive, impeditive o preclusive (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 4244/1997);
- c.** La valutazione di validità della clausola che esclude l'esercizio del diritto di recesso da un'associazione per un tempo determinato è subordinata all'insussistenza di una lesione di diritti costituzionalmente garantiti (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 5476/1998).

Anche l'orientamento dei giudici di merito è conforme all'interpretazione della Suprema Corte. In particolare, è stato ribadito che:

- a.** È nulla la clausola statutaria di un'associazione non riconosciuta che differisca indebitamente la perdita della qualità di socio a seguito di recesso (Trib. Udine, sent. 18 ottobre 1993 in Foro it. 1994, I, 2918);
- b.** Le associazioni, riconosciute o meno, si fondano sul principio costituzionale di libertà, nel senso che devono qualificarsi tali solo gli organismi costituiti con atto negoziale da una pluralità di soggetti, cui possono aderire, se ritengono, anche terzi (Trib. Napoli, sent. 10 dicembre 1999 in Foro napoletano 1999, 333);
- c.** È nulla la clausola statutaria di un'associazione non riconosciuta nella parte in cui prevede che, nell'ipotesi di recesso del socio, la sua qualità permanga, con i diritti e gli obblighi relativi, sino alla fine dell'anno successivo al recesso stesso (Trib. Trieste, sent. 18 gennaio 2000 in Foro it. 2000, I, 2689);
- d.** Il vincolo sportivo si pone in aperto ed insanabile contrasto con l'art. 2 della Costituzione, il quale riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolga la sua personalità. Su tali presupposti il Tribunale di

Saluzzo, con una decisione del 2010, ha ordinando lo svincolo di un giovane calciatore, affermando che *“si debba ritenere al limite della costituzionalità e della legittimità la volontà di conservare d'autorità il cartellino di un giocatore dilettante”*;

- e. Il principio del libero associazionismo sancito dalla disposizione costituzionale comprende inevitabilmente anche l'opposta facoltà di terminare l'adesione ad una associazione. Contrariamente a ciò, **il vincolo sportivo impedisce all'atleta di “dissociarsi” dal club di appartenenza per un tempo irragionevolmente lungo**. Sulla base di queste affermazioni, il Tribunale di Perugia, con sentenza del 31 ottobre 2011, ha decretato lo svincolo di un giovane atleta in virtù dell'art. 18 Cost.;
- f. Il vincolo sportivo deve essere dichiarato radicalmente nullo *ex art. 1418 c.c. “in quanto non presenta alcuna causa in concreto meritevole di tutela”* (Trib. Verbania, sent. del 14 aprile 2015). Secondo tale pronuncia, inoltre, l'invalidità della stipulazione di un vincolo pluriennale riguarderebbe anche il requisito del consenso, dal momento che, dovendosi ritenere la relativa disposizione una **clausola vessatoria, il relativo modulo dovrebbe, da un lato, contenere il riferimento alla durata del vincolo stesso e, dall'altro, prevedere una doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.**;

Peraltro, in un giudizio di impugnazione del provvedimento applicativo di una disposizione già vigente nel regolamento esecutivo F.I.P., legittimante lo svincolo per meriti sportivi ad una giocatrice militante per molti anni nella squadra nazionale, si è ritenuto *“del tutto recessivo, sul piano dei valori costituzionali, il rilievo della pretesa della società ricorrente di mantenere un vincolo sportivo, successivamente alla scadenza del contratto con l'interessata”* e si è aggiunto che *“la concezione che considerava l'atleta come di proprietà della società appare assolutamente arcaica sotto il profilo dell'equità sostanziale”* (T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, sent. n. 4103/2003);

Inoltre, riconoscendo espressamente all'atleta il diritto di dissociazione dal vincolo sportivo con effetto dalla domanda giudiziale in un caso relativo ad una giocatrice di pallavolo, si è rimarcato il principio giuridico di temporaneità del vincolo, censurando le modalità complicate e farraginose di scioglimento del vincolo prescritte nei regolamenti federali (Trib. Padova, sent. n. 1676/2004).

Il vincolo sportivo, dunque, oltre a costituire un **istituto anacronistico e figlio di una mentalità ormai superata che riteneva l'atleta un soggetto “di proprietà” della società sportiva**, presenta molteplici profili di illegittimità che rendono necessario il suo superamento. L'art. 31 del D.lgs. 36/2021 prevede l'abolizione dell'istituto in oggetto, nonché l'introduzione di un premio di formazione tecnica che la società che stipula con l'atleta il primo contratto di lavoro sportivo deve riconoscere ai sodalizi che hanno “formato” l'atleta stesso nel proprio settore giovanile. Tuttavia, non

essendo più prevista la possibilità di “vincolare” automaticamente i giovani atleti, le società si troverebbero a dover sostenere il pagamento del premio senza aver la possibilità di tesserare l’atleta per più stagioni sportive. Infatti, al termine di ogni campionato, l’atleta sarebbe libero di cambiare club.

Tale problematica potrebbe essere superata prevedendo che, **quando una società corrisponda il premio di formazione tecnica, l’atleta sia obbligato a stipulare con essa un contratto sportivo (di lavoro o di collaborazione) almeno triennale.** Così facendo il sodalizio che sostiene la spesa avrebbe la garanzia di disporre delle prestazioni dell’atleta per almeno tre stagioni sportive. Tale contratto dovrebbe sempre prevedere una clausola di “svincolo per giusta causa” (sulla falsariga di quanto previsto dal regolamento federale della FIPAV), che l’atleta potrebbe utilizzare nel caso in cui i rapporti fra le parti non consentano più la prosecuzione del rapporto. Si ritiene che la suddetta previsione potrebbe tutelare in maniera equilibrata le esigenze contrapposte di tutte le parti.

In subordine alla totale abolizione del vincolo si potrebbe prevedere un vincolo biennale dai 14 ai 16 anni, rinnovabile per un altro biennio - **con l’accordo delle parti** - dai 16 ai 18.

Si segnala, infine, la necessità di eliminare l’incongruenza temporale sussistente fra la data di entrata in vigore della disposizione in esame (1° gennaio 2023) e la data contenuta nel primo comma dell’art. 31 (1° luglio 2022) entro la quale il vincolo sarebbe stato abolito secondo la formulazione originaria della norma.

\* \* \* \*

Si resta a disposizione del Dipartimento e della Sottosegretaria Valentina Vezzali per eventuali ulteriori chiarimenti, da fornire anche tramite audizione.

Grazie per l’attenzione.

**Associazione per la Tutela degli Sportivi Dilettanti**

**avv. Michele Margini (Presidente)**

**avv. Mattia Malmusi (Responsabile “Sportello Lavoratori Sportivi”)**

[assodilettanti@gmail.com](mailto:assodilettanti@gmail.com)

[www.assodilettanti.com](http://www.assodilettanti.com)